



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO
Via Comunale del Principe 13/a-80145 Napoli

**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N° 1825 DEL 12 SETTEMBRE 2018

Struttura Proponente: U.O.C. Affari Generali

OGGETTO: revoca delibera n. 1713/2018 ad oggetto "Presenza d'atto della Convenzione stipulata tra la ASL Na 1 Centro e l'Associazione "Parrocchia per la Vita..." per lo svolgimento di attività di volontariato in favore delle utenti dei Centri di IVG afferenti all'Azienda" - **Immediata Esecutività** -

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N. 4 PAGINE CON N. / ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

La presente deliberazione è esecutiva dal 12/09/2018

In data _____ il Dott. Mario Forlèna, Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, in virtù dei poteri conferiti con D.G.R.C. n. 350 del 14.06.2017 e D.P.G.R.C. n. 229 del 15.06.2017, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile di tale struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, e acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il presente provvedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI
D.LGS 196/2003 E GDPR 2016/679
Il dirigente responsabile proponente la presente deliberazione, in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e nel GDPR 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, attesta la rispondenza delle suddette prescrizioni nel testo e negli eventuali allegati, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all'albo pretorio.

Il Direttore UOC Affari Generali

Premesso:

- che con deliberazione n. 1713/2018 si è preso atto della Convenzione tra la ASL Na 1 Centro e l'Associazione "Parrocchia per la Vita...", per lo svolgimento di attività di volontariato in favore delle donne utenti dei Centri di Interuzione Volontaria della Gravidenza (I.V.G.) afferenti all'Azienda con particolare riferimento alla struttura consultoriale dell'ex-PO. Annunziata e al S.Paolo, stipulata in data 19/07/2018;
- che la stipula della citata convenzione è stata oggetto di contestazione da parte di diverse Associazioni, in particolare UDI di Napoli, Associazione Salute Donna, Comitato 194, Arcidonna Napoli che hanno, tra l'altro, mosso dei rilievi in merito che possono così sintetizzarsi anche con riferimento a eventuale violazione della privacy delle donne che si recano presso strutture pubbliche per l'IVG:
 - a) richiamo dell'art. 21 della L. 194: "chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 326 del c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o ufficio, rivela l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso a procedure o interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.";
 - b) richiamo all'art. 5 della L. 194 il quale, tra l'altro, recita: "che la donna può essere informata su soluzioni alternative all'aborto ove lo richieda nel rispetto della dignità e della riservatezza della richiedente";
 - c) rinvio a quanto precisato dalla Corte di Strasburgo che ha indirizzato una severa nota per aver riscontrato gli svantaggi subiti dalle donne e dal personale medico non obiettore, nell'applicazione della L. 194 e raccomanda allo Stato italiano la rimozione di ostacoli che coincidono con un'errata interpretazione degli interventi socio-sanitari all'interno della legge. Tale nota è stata inviata nell'aprile 2016;
 - d) fatta osservazione che il Movimento pro-vita, in tutte le sue articolazioni sul territorio, è stato più volte soccombente nei suoi ricorsi al Tar, tesi a rivendicare la legittimità della loro presenza in ambito legato all'attuazione della L. 194 in tutte le sue fasi.
 - e) Segnalato che il Prefetto di Bologna il 05.06.2015 ha intimato ad associazioni antiabortiste l'immediato allontanamento nelle strutture preposte all'attuazione della L. 194;
 - f) Richiamo alla sentenza n. 8990/16 del Tar Lazio, che, respingendo il ricorso al c.d. decreto Zingaretti del 2014, che escludeva soggetti obiettori dall'attuazione della L. 194, conferma la fondatezza delle posizioni delle Associazioni;
 - g) la evidenziazione che strutture preposte a procedure che comprendono anche l'IVG nelle more della L.194, non può ammettere soggetti che ideologicamente si oppongono all'attuazione di una legge che dette strutture sono obbligate ad attuare.
- che argomentazioni contrarie alla predetta convenzione sono state anche presentate da alcune consigliere regionali (On.Fiola E On. Raia) che non solo hanno interessato l'Assessore Regionale alle Pari Opportunità ma anche chiesto al Presidente della Commissione Sanita' del Consiglio Regionale una convocazione specifica sull'argomento;
- che nella giornata del 06.09.2018 il Direttore della Asl Napoli 1 Centro ha convocato le Associazioni femminili in particolare UDI di Napoli, Associazione Salute Donna, Comitato 194, Arcidonna Napoli che avevano espresso dubbi e perplessità sulla legittimità della delibera de quo;
- che al termine dell'incontro, sulla base delle osservazioni raccolte, in particolare a quelle attinenti: ad una segnalata violazione in generale delle disposizioni della legge 194/78 e ad una asserita possibile violazione della privacy derivante dalle modalità concrete di

espletamento della convenzione il Direttore Generale ha incaricato il Dirigente Responsabile Protezione Dati Aziendale (Privacy) di eseguire delle verifiche, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti

RILEVATO:

- che con nota prot. 53869/2018 il Responsabile Protezione Dati, in esito alla predette verifiche, ha rappresentato che:
 - è emersa-stante l'attuale assetto logistico ed organizzativo delle strutture interessate-**l'oggettiva impraticabilità** di una soluzione che consenta il rispetto della normativa privacy e degli standard di sicurezza adeguati a motivo della carenza dei locali, dell'impossibilità di garantire la necessaria e prevista anonimizzazione dei dati e di realizzare percorsi riservati per la particolare fascia di utenza appartenente a categoria protetta
 - considerata l'elevata sensibilità dei dati che sarebbero oggetto dei trattamenti sarebbe opportuno revocare o quantomeno sospendere l'efficacia della delibera n. 1713/2018
- che il Direttore Generale, acquisito l'esito dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Protezione Dati, ha dato mandato alla UOC Affari Generali di predisporre immediatamente la revoca dell'atto deliberativo n. 1713/2018 relativo alla convenzione stipulata con l'Associazione "Parrocchia per la vita" anche senza il dovuto preavviso (30gg) all'Associazione in questione considerati i possibili profili penali in quanto commette reato ai sensi dell'art. 21 della L. 194/78 "chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 326 del c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso a procedure o interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.",

RITENUTO importante precisare che non vi è stata alcuna interruzione delle attività dei Centri IVG durante il periodo di vigenza della convenzione.

Precisato, altresì che tutta la documentazione citata in narrativa è agli atti della UOC Affari Generali;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri carico del bilancio aziendale;

Tanto premesso

PROPONE

- **DI REVOCARE** la delibera n. 1713/2018 avente ad oggetto: presa d'atto della Convenzione tra la ASL Na 1 Centro e l'Associazione "Parrocchia per la Vita..." con conseguente "risoluzione anticipata" della convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato in favore delle donne utenti dei Centri di IVG ASL NA 1 ;
- **DI DARE ATTO** che la risoluzione anticipata della convenzione e' senza il dovuto preavviso (30gg) all'Associazione in questione , come previsto all'art. 9 della convenzionale, considerati i possibili profili penali per eventuali violazioni in materia di privacy in quanto commette reato ai sensi dell'art. 21 della L. 194/78 "chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 326 del c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di

professione o di ufficio, rivela l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso a procedure o interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.”

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Gallo Antonella



PER

Il Direttore UOC AA.GG.

Dott.ssa Liliana Lodato



Sulla scorta di quanto riportato in premessa e con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi con la sottoscrizione del presente provvedimento a conferma:


Il Direttore Amministrativo

Dr. Salvatore Guetta



Il Direttore Sanitario

Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone



IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- **DI REVOCARE** la delibera n. 1713/2018 avente ad oggetto: presa d'atto della Convenzione tra la ASL Na 1 Centro e l'Associazione "Parrocchia per la Vita..." con conseguente "risoluzione anticipata" della convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato in favore delle donne utenti dei Centri di IVG ASL NA 1 ;
- **DI DARE ATTO** che la risoluzione anticipata della convenzione e' senza il dovuto preavviso (30gg) all'Associazione in questione, come previsto all'art. 9 della convenzionale, considerati i possibili profili penali per eventuali violazioni in materia di privacy in quanto commette reato, ai sensi dell'art. 21 della L. 194/78, "chiunque fuori dai casi previsti dall'art. 326 del c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità o comunque divulga notizie idonee a rivelarla di chi ha fatto ricorso a procedure o interventi previsti dalla presente legge è punito a norma dell'art. 622 c.p.”
- **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente atto:
 - Collegio Sindacale ai sensi di legge, per quanto di competenza
 - UOC Affari Generali per la pubblicazione sull'albo pretorio e per la successiva trasmissione all'U.O.C. gestione del web e comunicazione aziendale informatizzata al fine della cancellazione nella sezione "Contratti e convenzioni 2018/Convenzioni con Aziende Sanitarie ed Enti";
 - Ai Direttori Amministrativo e Sanitario del P.O. San Paolo di Napoli;
 - Ai Direttori Amministrativo e Sanitario del P.O. S.M. di Loreto Nuovo;
 - All'associazione "Parrocchia per la Vita..." all'indirizzo: donfrancocirino@alice.it

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maria Ferdinando

